

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA TERRED'ACQUA.

Nr. Progr. **45**
Data **26/07/2016**
Seduta NR. **8**
Titolo **1**
Classe **15**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 26/07/2016

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **26/07/2016** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	S	BORGHI VITTORIO	S
LAFFI ELISA	S	QUERZÈ DAVIDE	S	FRANCESCHI MASSIMILIANO	S
MADDALONI CARMINE	S	MOSCATELLI FRANCESCO	N		
CRUCITTI PAOLA	S	IOVINO PAOLO	N		
MORANDI NADIA	S	GALLERANI GABRIELE	S		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti giustificati i signori:

MOSCATELLI FRANCESCO, IOVINO PAOLO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

*MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA,
ZACCHIROLI DANILO*

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, *SAGGINI PATRIZIA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, *MADDALONI CARMINE* invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

CRUCITTI PAOLA, MORANDI NADIA, ZAVATTARO LEONARDO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TERRED'ACQUA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 37 del Decreto Legislativo n. 50/2016 testualmente recita:

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della *legge 7 aprile 2014, n. 56. ...*”;

Considerato opportuno trasferire all'Unione Terred'acqua la funzione relativa agli appalti di forniture beni e servizi per lavori pubblici superiori ai 40.000,00 €, a causa dell'obbligo normativo, approvando apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL che disciplini e regoli la funzione relativa agli appalti di lavori, servizi e forniture tra l'Unione Terred'Acqua e i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Sala Bolognese e Sant'Agata Bolognese che hanno espresso la loro intenzione di aderire;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il Tuel n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
 - Udita**, sul punto, l'illustrazione dell'Assessore **Marchesini**;
 - Uditi**, inoltre, gli interventi dei Consiglieri **Gallerani** (Capogruppo "Uniti per Anzola") e **Franceschi**, i quali esprimono, inoltre, il loro voto favorevole;
 - Udito**, infine, l'Assessore **Marchesini** per alcune spiegazioni;
 - Per tutto** quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 17.352;
 - Dato atto** che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:
 - a) il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;
 - b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;
 - Con voti** favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 15 componenti

DELIBERA

- Di approvare il testo della convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, trasferendo all'Unione Terred'acqua la funzione relativa.

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TERRED'ACQUA

L'anno duemilasedici il giorno del mese di In
....., nella sede di....., con la presente scrittura
privata da valere ad ogni effetto di legge, tra i comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di
Reno, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e l'Unione Terred'acqua, come di seguito
rappresentati

- Il dott., nato a il e domiciliato per la
carica nella sua qualità ...SINDACO.....**Comune di** Anzola dell'Emilia, il
quale, incaricato con atti dell'ente, interviene esclusivamente in nome, per conto
nell'interesse del Comune in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione.....,
- Il dott., nato a il e domiciliato per la
carica nella sua qualità ...SINDACO.....**Comune di** Calderara di Reno, il
quale, incaricato con atti dell'ente, interviene esclusivamente in nome, per conto
nell'interesse del Comune, in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione.....,
- Il dott., nato a il e domiciliato per la
carica nella sua qualità ...SINDACO..... **Comune di** Sala Bolognese, il
quale, incaricato con atti dell'ente, interviene esclusivamente in nome, per conto
nell'interesse del Comune, in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione.....,
- Il dott., nato a il e domiciliato per la
carica nella sua qualità ...SINDACO..... **Comune di** Sant'Agata
Bolognese, il quale, incaricato con atti dell'ente, interviene esclusivamente in nome,
per conto nell'interesse del Comune in esecuzione di quanto previsto dalla
deliberazione.....,
- il dott....., nato a il e domiciliato per la carica
di...PRESIDENTE UNIONE..... alla via....., nella sua qualità
di.....**dell'Unione**..... il quale interviene esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse dell'Unione, in esecuzione di quanto previsto dalla
deliberazione din° del

Premesso che

- l'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 prevede che i Comuni non capoluogo di
provincia, fermo restando quanto previsto dal comma 1 e dal primo periodo del comma
2, possano procedere mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali
di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle
forme previste dall'ordinamento;
- con comunicato dell'11 maggio 2016 avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle
stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice
dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016", il Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione ha specificato che a integrazione e parziale rettifica di quanto previsto
nei Comunicati del 10.11.2015 e dell'8.1.2016, l'Autorità in applicazione dell'art. 37
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 provvede a rilasciare il CIG (Codice Identificativo di Gara)
a tutti i Comuni che procedono all'acquisto di servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro.

Dato atto che:

- i comuni appartenenti all'Unione di Terred'acqua e l'Unione stessa hanno intenzione
di costituzione di una struttura organizzativa unica per la gestione delle gare pubbliche

che possa rappresentare il centro di imputazione di riferimento nella gestione del ciclo degli affidamenti dei contratti pubblici, allocata nell'ente UNIONE;

- tra l'Unione e il Comune di Calderara di Reno è in essere una convenzione per la gestione congiunta degli appalti superiori ai 40.000,00 euro, che ha permesso la costituzione di un ufficio unico convenzionato per la gestione degli appalti di cui sopra attraverso un'apposita organizzazione anche con riferimento al riparto degli oneri finanziari e non.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue

ART. 1 – Premessa

1.1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

1.2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione alla presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto ed attività della Centrale Unica di Committenza

2.1 La presente convenzione ha per oggetto il trasferimento della funzione relativa alla gestione degli appalti di lavori e forniture di beni e servizi, superiori ai 40.000,00 euro da parte dei Comuni di Anzola dell'Emilia, di Calderara di Reno, di Sant'Agata Bolognese e di Sala Bolognese (di seguito anche Comuni) all'Unione Terred'acqua, da intendersi d'ora in poi quale Centrale Unica di Committenza (CUC) di cui all'art. 37 c. 4 D.Lgs. 50/2016 nei termini e condizioni di cui alla presente convenzione. Resta salva la facoltà dei Comuni di procedere autonomamente all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

2.2 La CUC viene istituita presso l'Unione Terred'acqua e ha sede presso l'Unione, sita a San Giovanni in Persiceto (Bo).

2.3. La CUC è incaricata degli adempimenti previsti dalle norme vigenti per espletamento di gare pubbliche di forniture, di servizi e lavori sia della Unione Terred'acqua che dei Comuni, cui sono assegnate le competenze derivanti dal presente accordo.

2.4 La CUC cura la gestione delle procedure di gara ed in particolare la fase procedimentale che va dal bando di gara alla determina di aggiudicazione definitiva della gara per l'acquisizione di lavori servizi e forniture.

2.5 Restano di competenza del Comune:

- la fase “*a monte*” della procedura di gara riguardante gli atti tecnici – amministrativi (programmazione e pianificazione delle OO.PP., determinazione del fabbisogno e programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture, ricerca e attestazione della copertura finanziaria, nomina del Responsabile Unico del Procedimento, atti propedeutici e di approvazione della progettazione, determinazione a contrarre, ecc);
- la fase “*a valle*” relativa all'esecuzione e gestione del contratto (stipula del contratto, consegna, collaudo, contabilità, pagamenti corrispettivi, obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio lavori/servizi/forniture come previsto dall'art.10, comma 1 lett.s) del Regolamento D.P.R. 207/2010 e dalla normativa vigente;
- tutte le procedure di acquisto mediante il mercato elettronico, che per l'Unione sono gestite da altra/e struttura/e organizzative.

ART. 3 – Attività della CUC

3.1. La CUC procede agli affidamenti richiesti dai Comuni e dai Servizi dell'Unione seguendo l'ordine di priorità approvato, in sede di programmazione, dalla Giunta dell'Unione.

I Comuni si impegnano a trasmettere la propria programmazione di norma entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il programma dei lavori ed il programma degli acquisti di beni e servizi trasmesso dai Comuni per gli affidamenti dell'anno in corso, sarà disposto secondo un ordine di priorità di cui la Giunta dell'Unione terrà conto, nel definire la programmazione di cui al primo periodo.

3.2. Definita la programmazione da parte della Giunta dell'Unione, i Comuni trasmettono gli atti di competenza alla CUC che, prima di avviare la gara, verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice e disposizioni attuative in vigore tempo per tempo, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati del Comune. La CUC tra l'altro procede a:

a. eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche di atti al RUP/RP entro 10 gg dal ricevimento della stessa, in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;

b. organizzare la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, rappresentate dalla Giunta dell'Unione;

c. richiedere il CIG (codice identificativo gara) attraverso il soggetto nominato Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento;

d. creare attraverso il Responsabile del procedimento/RUP per la fase di affidamento, la gara nel sistema definendo i requisiti nel sistema AVCPass secondo le direttive vigenti;

e. predisporre il bando di gara/lettera invito e tutti gli atti preparatori in modo da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle norme ed esigenze rappresentate dal Comune aderente e nel rispetto delle priorità determinate dalla Giunta dell'Unione;

f. richiedere il preventivo di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara sui siti e sugli organi istituzionali previsti per legge;

g. curare la pubblicazione degli atti di gara sul sito dell'Unione, sezione amministrazione trasparente, in applicazione della normativa vigente e delle direttive ANAC, sui siti degli organi istituzionali previsti per legge e trasmettere ai Comuni gli atti necessari ai fini degli adempimenti di competenza in materia di trasparenza;

h. mettere a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico – progettuali occorrenti per la gara e assicurare le necessarie informazioni amministrative mediante pubblicazione sul sito della documentazione fornita in formato elettronico dal Comune, o nel caso indisponibile, a curare l'affidamento del servizio di rilascio copie di elaborati progettuali o documenti di gara presso una copisteria convenzionata;

i. fornire chiarimenti in merito alla procedura di appalto sia a risposta di quesiti da parte di Operatori economici sia per propria iniziativa, dandone comunicazione sul proprio sito;

j. nominare la Commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente, nel caso d'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

k. informare costantemente il Comune aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;

l. redigere i verbali di gara;

m. provvedere all'aggiudicazione della gara attraverso atti di gestione, nei casi previsti ed opportuni;

n. effettuare gli accertamenti pre-contrattuali previsti dalla normativa anche mediante l'utilizzo del sistema AVCPass attraverso il Responsabile del procedimento della fase di affidamento e i suoi delegati;

o. adottare la determinazione dirigenziale di aggiudicazione su proposta del responsabile del procedimento della fase di affidamento;

- p. effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 76 del Codice dei Contratti, per la fase successiva all'aggiudicazione, nei modi e rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente;
- q. curare la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;
- r. fornire consulenza ai fini della stipula contrattuale;
- s. formare e trasmettere attraverso il responsabile del Procedimento/RUP per la fase di affidamento le comunicazioni e notizie all'ANAC, come previsto dalla normativa vigente;
- t. provvedere al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei termini stabiliti dalla stessa Autorità, procedendo a rendicontare la spesa al Comune committente per il relativo rimborso;
- u. trasmettere ai Comuni gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione e determinazione di efficacia.
- 3.3. Ogni atto e decisione di carattere giuridico – amministrativo in merito alla gestione della procedura di gara (stabilire la data per la gara, verificare i requisiti di partecipazione e di carattere generale di cui agli artt. 80 e 82 del D.Lgs. 50/2016, ammissione ed esclusioni di partecipanti, ecc) è di competenza esclusiva dell'Ufficio.
- 3.4. Tutte le comunicazioni relative alle procedure di affidamento aventi rilevanza esterna verranno effettuate sui siti istituzionali dell'Unione e del Comune interessato nella sezione Amministrazione Trasparente, in applicazione delle direttive ANAC.

ART. 4 – Attività di competenza dei Comuni

- 4.1. I Comuni, previa individuazione delle opere da realizzare e dei beni e servizi da acquisire, approvano il progetto fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara, a norma delle disposizioni vigenti contenute nel Codice (D.lgs. 50/2016). Comunicano con l'Ufficio esclusivamente tramite il proprio Responsabile di Procedimento (RP) ovvero il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) designato/incaricato.
- 4.2. Nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, i Comuni, qualora ne ravvisino la necessità, prendono contatti con la CUC per una collaborazione al fine di giungere a una definizione, dei contenuti dei documenti di gara, relativamente:
- l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - la redazione del capitolato speciale di appalto;
 - la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
 - l'individuazione del criterio di aggiudicazione e la definizione dei requisiti di partecipazione;
 - la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - la determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara (pubblicazioni ed oneri di legge) dandone collocazione nel quadro economico dell'intervento;
 - schema di contratto.
- 4.3. Conclusa la fase di definizione dell'appalto, i Comuni attivano la procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi e, tramite il RUP o Responsabile competente incaricato, trasmettono:
- a. il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo** con tutti gli elaborati progettuali (capitolato d'oneri, progetto tecnico, costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI ecc.), il quadro economico, lo schema di contratto;
- b. la determinazione a contrarre**, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la richiesta alla CUC per l'espletamento della procedura di gara;
- c. il codice CUP (codice unico di progetto) ove presente;**

d. l'elenco degli operatori economici da invitare laddove la determina a contrarre abbia previsto l'espletamento di procedura negoziata.

4.5. Rimane quale onere dei Comuni provvedere:

- a) alla acquisizione della certificazione antimafia e il Durc ai fini della stipulazione del contratto;
- b) alla stipula contrattuale e alle successive comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 76 del Codice dei Contratti;
- c) a trasmettere le comunicazioni/notizie all'ANAC, come previsto dalla normativa vigente, per le fasi successive all'inizio lavori e fino alla conclusione dell'intervento.

ART. 5 – Organizzazione del servizio – Responsabile del Procedimento della fase di affidamento. Commissioni di gara.

5.1. La gestione dell'Ufficio e degli appalti è assegnata all'Unione Terred'acqua che opererà utilizzando apposito personale trasferito dai Comuni, organizzato con successivi appositi atti.

5.2. La gestione della CUC è assegnata all'Unione dei Comuni Terred'acqua che opererà, attraverso i dipendenti (n. 3) dei comuni unionisti con i ruoli e le funzioni di seguito elencate:

- n. 1 funzionario, esperto in materia di appalti e contratti, al quale assegnare il ruolo di coordinamento e consulenza (Cat D);
- n. 1 istruttore direttivo amministrativo esperto in materia di appalti e contratti con funzioni operative e di supporto amministrativo e giuridico (Cat D);
- n. 1 istruttore con compiti amministrativi impartiti dal personale sovraordinato ed afferenti agli adempimenti amministrativi e contabili relativi tanto ai procedimenti di affidamento, tanto alle relazioni con gli enti unionisti. (Cat.C);

5.3. In relazione al numero ed alle attività da svolgere, l'Unione, può avvalersi di personale dei Comuni, esperto nelle diverse materie (ad esempio: di opere pubbliche, servizi, ambiente, urbanistica etc.), previo assenso di ciascun Responsabile di struttura. A tale personale il responsabile della stazione Appaltante, provvede ad assegnare compiti e responsabilità con apposito provvedimento che sarà trasmesso al Responsabile della struttura. Alla nomina del RUP/RP provvedono i Comuni.

5.4. Il Responsabile dell'Ufficio ovvero un suo incaricato/delegato ha il compito di verificare e controllare gli atti trasmessi dai Comuni con istruttoria, ed assicurare il regolare andamento e il rispetto delle norme per ogni procedura ad esso affidata, agendo:

- con le proprie credenziali presso l'ANAC nell'acquisizione del CIG (codice identificativo gara);
- nel sistema AVCPass per la fase di creazione della gara, formazione della commissione e controllo dei requisiti in capo all'aggiudicatario;
- nel sistema SIMOG nella compilazione e trasmissione delle schede all'ANAC fino alla fase di inizio lavori/forniture/servizio;

5.5. Il Responsabile della CUC ovvero un suo incaricato/delegato fornisce adeguato supporto al R.U.P/RP.

5.6 La Commissione di gara è presieduta dal Responsabile della CUC o suo incaricato/delegato, che svolgerà le attività di Autorità di gara alla presenza di due testimoni.

5.7. Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, è affidata a una commissione giudicatrice nominata dal Responsabile della CUC.

5.8. Le spese derivanti dal compenso spettante ai componenti esterni (gettoni di presenza, rimborso spese ecc.) restano a carico dei Comuni o dell'Unione a seconda della titolarità dell'appalto.

5.9. L'eventuale partecipazione in qualità di componente esperto della commissione giudicatrice da parte di personale dell'Unione o dei Comuni parte dell'Unione è considerata orario di lavoro e come tale remunerata nei termini previsti dal contratto di lavoro vigente.

5.10 Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, il personale della CUC partecipa alla ripartizione degli incentivi, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento che sarà adottato dai Comuni committenti/Unione.

Art. 6 – Titolarietà del procedimento e contenzioso

6.1. La CUC è titolare dello specifico procedimento fino all'aggiudicazione. In particolare, nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi e regolamentari dei Comuni, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolati all'acquisizione, relaziona ed elabora pareri in merito alle procedure svolte.

6.2. Dispone, in maniera solidale con i Comuni, in merito ad eventuali contenziosi proposti in relazione al contenuto del bando, della lettera d'invito, provvedimenti di esclusione, verbali ed aggiudicazione e comunque per ogni attività svolta dall'Ufficio, connesse all'espletamento della procedura di gara, attraverso legali esterni scelti in accordo con i Comuni.

6.3. Per le spese di giudizio concorreranno gli importi versati per la spesa di gestione della gara di cui al successivo art. 7, precisando che qualora le stesse fossero non sufficienti, i Comuni assumeranno l'onere aggiuntivo.

Resta inteso che degli oneri afferenti un eventuale risarcimento del danno derivante dall'attività della CUC risponderà l'Unione ma, fatta salva l'escussione di eventuali polizze di copertura assicurativa, i Comuni aderenti alla CUC dovranno predisporre gli appositi correttivi economici e finanziari per tenere indenne l'Unione dalle conseguenze del risarcimento.

Nel caso la stazione unica appaltante non risulti soccombente, si procederà al reintegro delle somme utilizzate per le spese giudizio destinandole ai fini di cui al successivo art. 7.

6.4. In attesa di rendere omogenee le procedure regolamentari attraverso la approvazione di un nuovo regolamento e alla luce del periodo "transitorio" connesso alla entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici, l'Ufficio nella gestione delle procedure è autorizzato fin da subito a dare applicazione integrale alle sole norme statali vigenti di qualunque rango, anche in deroga ai regolamenti locali.

ART. 7 – Ripartizione delle spese

7.1 Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione sono a carico dei Comuni dell'Unione Terred'acqua, ripartite sulla base del numero degli abitanti al 31 dicembre del secondo anno precedente.

Tale criterio sarà efficace fino e non oltre il 31/12/2017.

7.2 Le spese necessarie per la gestione degli specifici affidamenti, saranno a carico dei singoli comuni interessati.

Relativamente ai costi riguardanti le singole procedure di affidamento, ogni Comune committente/aderente contribuisce alle spese di gestione delle attività della CUC, provvedendo ad individuarle preventivamente nei quadri economici alla voce "Spese generali – fondo CUC" e/o mediante imputazione sulle voci del bilancio comunale.

7.3 La CUC redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 gennaio dell'anno successivo e lo trasmette ai Comuni.

7.4. I Comuni aderenti si obbligano al pagamento, su richiesta dell'Unione, della propria quota, in quattro rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese di ogni trimestre, salvo conguaglio finale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

7.5. Entro il 30 aprile di ogni anno e comunque ogni qualvolta richiesto da ciascuna delle parti, sono previsti incontri tra gli Enti sottoscrittori della presente convenzione per le dovute consultazioni.

ART. 8 – Durata

8.1. La presente convenzione decorre a far data dalla sottoscrizione e ha durata pari all'Unione. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti entro la data del 31/12/2017 al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

Art. 9 – Recesso

9.1. Il recesso da parte di un singolo comune dalla presente convenzione deve essere deliberato e comunicato all'Unione entro la fine del mese di Aprile ed ha effetto a decorrere dal mese di gennaio successivo. Qualora il recesso venga esercitato oltre la data del 30 di Aprile avrà effetto a partire dal primo del mese di Gennaio del secondo anno successivo. Il recesso di un Comune dall'Unione provoca la sua contestuale e automatica decadenza dalla presente convenzione.

9.2. Il Consiglio dell'Unione, con adeguata motivazione, può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

9.3. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporterà contestualmente la riassegnazione allo stesso del personale trasferito/assegnato all'Unione per la gestione della CUC ai sensi del precedente art. 5.1..

9.4. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano nella piena disponibilità di detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente invece restano all'Unione.

9.5. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune recedente. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione mentre sarà riconosciuta una quota pari al valore stimato sulla base di una valutazione tecnico-economica.

9.6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

ART. 10– Norme finali

9.1. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra Comuni e CUC avverranno con forma semplificata, pertanto, si impegnano, fin da ora, a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica che ogni Ente, obbligatoriamente, comunicherà.

9.2. In caso di contenzioso tra Comuni aderenti e Unione il Tribunale competente è quello di Bologna.

Per il Comune di Anzola dell'Emilia

Per il Comune di Calderara di Reno

Per il Comune di Sala Bolognese

Per il Comune di Sant'Agata Bolognese

Per l'Unione Terred'acqua

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **45** del **26/07/2016**

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TERRED'ACQUA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 26/07/2016 SECRETARIO GENERALE CICCIA ANNA ROSA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 26/07/2016 IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 26/07/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MADDALONI CARMINE

IL VICE SEGRETARIO
SAGGINI PATRIZIA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 29/07/2016